

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Il Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito denominato "Dipfarm") codice fiscale n. 00876220633, con sede legale Via Domenico Montesano, 49 - 80131 - Napoli, nella persona della Prof.ssa Angela Zampella, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera del Consiglio di Dipartimento n. del.....

E

Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Foggia (di seguito denominato "Dipartimento di UNIFG") codice fiscale n. 94045260711, con sede legale in Foggia, via Napoli 20, nella persona del Direttore Prof. Maurizio Margaglione, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente.

(di seguito denominati anche singolarmente "Parte" e/o congiuntamente "Parti")

PREMESSO CHE

- le Università costituiscono un centro primario della ricerca scientifica e nazionale e che è loro compito trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, altresì promuovendo forme di collaborazione con altri Atenei;
- si ritiene di consolidare e stabilizzare attraverso un più ampio e organico rapporto di collaborazione, alcune specifiche attività progettuali e scientifiche, definendo, con il presente Accordo, gli ambiti di comune interesse e gli strumenti coi quali operare congiuntamente, senza che alcuna parte debba corrispondere fondi o beni materiali all'altra, per il perseguimento di più ampi risultati nelle ricerche scientifiche già attivate e in quelle che possono congiuntamente essere attivate.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

ART. 2

Il Dipartimento di UNIFG e il Dipfarm confermano la volontà di collaborare nella realizzazione di attività di ricerca, studio e formazione nel campo della Farmacologia per collaborazione scientifica. L'obiettivo è quello di concorrere, con i rispettivi apporti, a rendere possibile la costituzione di un'aggregazione multidisciplinare ed interdisciplinare di ricerca scientifica, tale da assicurare rilevanti e reciproci vantaggi di scambio e sviluppo delle conoscenze, delle metodologie e dei modelli sperimentali.

Le parti di comune accordo e congiuntamente definiranno il Programma di ricerca.

ART. 3

Sono nominati Responsabili Scientifici del presente accordo:

per il Dipartimento di UNIFG: Prof.ssa Stefania Schiavone

per il Dipfarm, la Prof.ssa Giuseppina Mattace Raso.

ART. 4

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità. Pertanto, il Dipartimento di UNIFG e il Dipfarm, si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture e ai laboratori, nonché l'utilizzo delle attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di ricerca. L'accesso alle strutture da parte delle unità di personale coinvolte dovrà essere preventivamente autorizzata e concordata dalle parti.

ART. 5

Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti.

ART. 6

Entrambe le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza sui fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari.

ART. 7

La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente Accordo spetta alle stesse in eguale misura.

Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.

ART. 8

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale e alle spese relative alle proprie azioni scientifiche, senza contributi finanziari dell'altra Parte.

ART.9

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura

ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 10

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di 3 anni; è eventualmente rinnovabile per un periodo di eguale durata, previo accordo scritto tra le Parti, da effettuarsi prima della scadenza, previa delibera dei rispettivi organi competenti.

Il presente Accordo viene redatto in un unico originale in formato digitale, trasmesso a mezzo Posta elettronica certificata ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000.

Napoli, li

Dipartimento di Farmacia
dell'Università degli Studi Napoli
Federico II

Il Direttore
Prof.ssa Angela Zampella

Foggia, li.....

Dipartimento di Medicina Clinica
e Sperimentale
dell'Università degli Studi di Foggia

Il Direttore
Prof. Maurizio Margaglione
